



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Servizio TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 732

Atto di determinazione n 13 del 05/08/2016

**Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n° 1193 del 05/08/2016**

OGGETTO: MOV.EDIL.STRADE S.N.C. ADOZIONE DELL'A.U.A., EX D.P.R. N° 59/13, SOSTITUTIVA DEI TITOLI ABILITATIVI DI: 1. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO; 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D. LGS. N. 152/2006; 3. ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE UTILIZZATORI RIFIUTI DI CUI AGLI ARTT. 214 E 216 DEL D. LGS. N. 152/2006 PER L'IMPIANTO DI ESTRAZIONE E FRANTUMAZIONE CALCARE, DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI RECUPERO RIFIUTI INERTI SITO IN CORIGLIANO D'OTRANTO E IN SOLETO.

SERVIZI FINANZIARI: Visto di regolarità contabile

Esercizio 2016

Preso Nota

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (D.Lgs. 267/2000 – art. 151, comma 4)

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Annotazioni: _____

EMESSO MANDATO / REVERSALE

N. _____

Data 9/8/2016

**Copia Autentica di documento
prodotto e firmato digitalmente**

**Il dirigente dei Servizi Finanziari
PANTALEO ISCERI**



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 732

Atto di determinazione

n 13 del 05/08/2016

OGGETTO: MOV.EDIL.STRADE S.N.C. ADOZIONE DELL'A.U.A., EX D.P.R. N° 59/13, SOSTITUTIVA DEI TITOLI ABILITATIVI DI: 1. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO; 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D. LGS. N. 152/2006; 3. ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE UTILIZZATORI RIFIUTI DI CUI AGLI ARTT. 214 E 216 DEL D. LGS. N. 152/2006 PER L'IMPIANTO DI ESTRAZIONE E FRANTUMAZIONE CALCARE, DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI RECUPERO RIFIUTI INERTI SITO IN CORIGLIANO D'OTRANTO E IN SOLETO.

Riepilogo Contabile

Esercizio 2016

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

IL DIRIGENTE

- **Visto** l'articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- **Visto** l'articolo 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.";
- **Visto** il comma 3 dell'art. 1 ter della Legge 125/2015, che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- **Visto** l'articolo 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **Vista** la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";

Premesso che:

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*", attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- l'art. 36 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della L. n. 650/1979, le Province esercitano:

- a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. [14](#) della L. n. 650/1979;
- b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. [8](#) del D. Lgs. n. 132/1992”;
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: “i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura”;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: “il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;
- l'art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” dispone: “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....”;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: “...per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità .a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ...”;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 26/2013, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- l'art. 3, c. 1, lett. a), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica della “autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- l'art. 3, c. 1, lett. c), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica della “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;

- l'art. 12 della L. R. n° 3 del 12/02/2002, stabilisce che "Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa";

Premesso che:

- la sig.ra Frisullo Vittoria, in qualità di Amministratore della Ditta Mov. Edil Strade s.n.c., con sede in Galatina alla via Jonio s. n., fu autorizzata dalla Provincia di Lecce, con atto di Determinazione Dirigenziale n° 1478 del 12/06/2008, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, alle emissioni in atmosfera rivenienti dall'attività svolta nel proprio impianto di estrazione e frantumazione calcare con produzione di conglomerati bituminosi, sito in Corigliano d'Otranto alla Strada Provinciale Galatina - Corigliano, località "Murica";
- nel ciclo di produzione autorizzato sono presenti le fasi di:
 - estrazione della pietra calcarea;
 - frantumazione e vagliatura;
 - produzione di conglomerati bituminosi;
- per le fasi di estrazione, frantumazione e vagliatura, che avvengono esclusivamente al fondo cava, si ricorre al contenimento delle emissioni diffuse mediante incapsulamento del mulino, copertura e incapsulamento dei vagli, abbattimento delle polveri con sistema di irrigazione-umidificazione; viene effettuata, inoltre, l'umidificazione dei cumuli di stoccaggio del calcare di granulometria varia, mediante nebulizzatori di acqua, al fine di contenere la concentrazione di polveri totali quali emissioni diffuse al di sotto di 5 mg/Nmc;
- nella sezione di produzione del conglomerato esistono due punti di emissioni convogliate, denominati E1 ed E2, il primo relativo ad emissioni di polveri, SO₂, NO_x ed IPA dovuti al riscaldamento del bitume ed alla miscelazione con pietrisco, il secondo alle emissioni della caldaia a metano con potenza inferiore a 3 MW;
- a monte del camino E1 è installato di filtro a maniche di tessuto, con sistema automatico di pulizia delle maniche e recupero delle polveri a mezzo di coclee chiuse, che permette di ottenere i seguenti valori di concentrazione nelle emissioni: polveri totali inferiori a 20 mg/Nm³, anidride solforosa inferiore a 615 mg/Nm³, C.O.T. inferiore a 150 mg/Nm³, ossidi di azoto inferiori a 115 mg/Nm³ e I.P.A. inferiori a 0,1 mg/Nm³;
- con atto di Determinazione Dirigenziale n° 812 del 12/04/2012, la società fu autorizzata alle emissioni anche per lo stoccaggio e il trattamento di recupero di rifiuti inerti, costituiti da conglomerati bituminosi provenienti dalla demolizione di manto stradale, da effettuare su nuova area a ciò destinata;
- con atto di Determinazione Dirigenziale n° 2005 del 18/09/2012 lo scrivente Servizio iscrisse la società Mov.Edil. Strade s.n.c. al n° 178 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati, così come riportati nell' Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia 07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti
Codici CER 2002	[170302] [200301]

Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
	R5 - R13	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]		
	R5 - R13	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]		
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	a)	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;		
	b)	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità annua richiesta	3.000 t/a	Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4)	3.000 t/a	

- l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- ai fini del rispetto dei limiti di cui al nr. 7, punto z.b dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06, il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti ad operazione di recupero R5 dovrà essere inferiore a 10 t/g;
- con atto di Determinazione Dirigenziale n° 1671 del 25/07/2012 lo scrivente Servizio autorizzò la società Mov.Edil. Strade s.n.c. allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne, provenienti dalle coperture e dai piazzali dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi e di stoccaggio di rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 152/2006 e dell'art. 5 del decreto n° 282/CD/A del 21/11/2003;
- il SUAP del Comune di Corigliano d'Otranto, con nota del 11/07/2016, acquisita al prot. n. 38810 del 14/07/2016, trasmise alla Provincia, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla sig.ra Vittoria Frisullo, nata a Corsi (Le) il 05/04/1934, C. F.: FRSVTR 34E45 D223S, legale rappresentante della società Mov. Edil Strade S.n.c. P. IVA 02516540750, con sede in Galatina (Le) al Viale Jonio s. n., sostitutiva dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1:
 - lett. a) "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
 - lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
 - lett. g) "comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
per l'impianto di estrazione e frantumazione calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero di rifiuti inerti sito in Corigliano d'Otranto, località "Parziale Grande";
- la società allegò all'istanza i seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica sul trattamento delle acque meteoriche;
 - Relazione Tecnica idrogeologica;

- Planimetria Generale dell’Impianto;
 - Planimetria dell’impianto di trattamento acque meteoriche;
 - Disegni tecnici di dettaglio dell’impianto di depurazione;
- dagli elaborati tecnici si evince che la società intende mantenere inalterato il ciclo di lavorazione nelle varie sezioni impiantistiche, pertanto l’istanza di A.U.A. sé stata presentata al fine di adeguare i sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento al regolamento Regionale n° 26/2013;

in particolare, per le acque meteoriche:

- nello stabilimento, si svolgono le seguenti attività di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/13:
 - o lett. m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
- il R.R. 26/13 prevede:
 - o all’art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose (ricadenti nel capo II dello stesso regolamento), l’obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo nonché l’obbligo di trattamento separato delle stesse;
 - o all’art 2, l’obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento anche per gli insediamenti, salvo dimostrata impossibilità tecnica;
 - o all’art. 13, comma 5, che gli scarichi di cui all’art. 10 comma 1 (acque di prima pioggia per impianti ricadenti nel capo II dello stesso regolamento) nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 250 metri dalle opere di captazione di acque sotterranee per uso irriguo;
- nel progetto di adeguamento dell’impianto sono state individuate tre aree di raccolta delle acque meteoriche individuate con la numerazione 1, 2, 3. L’area n. 1, esistente e già dotata di sistemi di trattamento delle acque meteoriche, è quella interessata dalle attività di gestione dei rifiuti inerti e di produzione di conglomerati bituminosi. Le aree n. 2 e n. 3, da realizzarsi, non sono interessate da attività pericolose;
- l’azienda, al fine di rispettare le citate previsioni regolamentari, intende provvedere a:
 - o separare e raccogliere in vasca a tenuta stagna le acque meteoriche di prima pioggia dell’area n. 1; sottoporre a grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo le acque di seconda pioggia; dissabbiare e disoleare, entro 48 ore dal termine dell’evento piovoso, le acque meteoriche di prima pioggia; accumulare in vasca le acque depurate, di prima e seconda pioggia, per destinarle a riutilizzo per depolverazione dei piazzali e dei percorsi interni ed irrigazione del verde d’impianto; scaricare le acque in eccesso negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di dispersione;
 - o grigliare, dissabbiare e disoleare in continuo le acque meteoriche delle aree n. 2 e n. 3; accumulare in vasca le acque depurate per destinarle a depolverazione dei piazzali e dei percorsi interni; scaricare le acque in eccesso negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di dispersione;

Visti:

- gli elaborati scritto-grafici allegati all’istanza;
- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di

prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.);

- la L. R. n. 17/2007;
- il D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;
- l'attestazione del responsabile del procedimento sul rispetto, nell'istruttoria, della normativa nazionale e regionale in materia;

Tanto premesso, rilevato e considerato, vista la documentazione agli atti dell'Ufficio;

DETERMINA

- Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1, del citato Decreto:
 - o lett. a) "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006",
 - o lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006";
 - o lett. g) "iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06";
- a favore della sig.ra Vittoria Frisullo, nata a nata a Corsi (Le) il 05/04/1934, C. F.: FRSVTR 34E45 D223S, legale rappresentante della società Mov. Edil. Strade S.n.c. P. IVA 02516540750, con sede in Galatina (Le) al Viale Jonio s. n., per l'impianto estrazione e frantumazione di pietra calcarea, di produzione conglomerati bituminosi e di recupero di rifiuti inerti, sito nei Comuni di Corigliano d'Otranto, località "Parziale Grande", sui terreni identificati nel N.C.T. al Foglio 5, p.lle 232 (piazzola recupero inerti), p.lle 235, 236 e 237 (area produzione conglomerati), p.lle 200 (area uffici e depositi automezzi), p.lle 230 e 234 (impianto di frantumazione calcare), e in agro di Soleto sui terreni identificati nel N.C.T. al Foglio 28 p.lle 92, 96, 97 102 (coltivazione di cava);

ACQUE METEORICHE

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 59 del 13.03.2013, la società:
 1. realizzerà i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 **entro il 15.02.2018**;
 2. nelle more dell'attuazione degli interventi di adeguamento, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, le acque meteoriche dell'area n.1 nel rispetto dell'autorizzazione precedente (DD Provincia n. 1671-12);
 3. darà comunicazione a questo Servizio della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 4. ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, tramite trincea disperdente, le sole acque meteoriche di seconda pioggia, trattate nell'impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo, eccedenti la capacità di riutilizzo, con le seguenti prescrizioni:
 - a. raccogliere separatamente le acque di prima pioggia, accumularle in vasca perfetta a tenuta e riutilizzarle per umidificare esclusivamente la piazzola in calcestruzzo utilizzando l'apposita pompa, entro le 48 ore dall'evento piovoso. In

- alternativa, avviare tali acque ad un impianto di trattamento gestito da terzi entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- b. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - c. mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - d. eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - e. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - f. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
5. notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) l'impianto sarà dotato di nebulizzatori d'acqua opportunamente posizionati e funzionanti presso i cumuli di stoccaggio dei rifiuti inerti e delle materie prime polverulente;
- 2) i tratti di transito degli autocarri saranno dotati di pavimentazione;
- 3) la società manterrà sempre in efficienza il filtro a maniche di tessuto a servizio dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi;
- 4) l'attività dovrà rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nelle emissioni:

Emissioni diffuse	ED	polveri totali	5	mg/Nm³
Emissioni al camino	E1	polveri totali	20	
		ossidi di azoto	115	
		ossidi di zolfo	615	
		C.O.T.	150	
		I.P.A.	0,1	

- 5) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi relative alle emissioni in atmosfera una volta all'anno, con campionamenti al camino E1 e con campionamenti delle emissioni diffuse da effettuare all'interno dell'impianto presso l'area di frantumazione, presso i cumuli di stoccaggio dei rifiuti e nei quattro punti cardinali prossimi al perimetro, nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto e in condizioni di calma di vento, ovvero a valle della direttrice del vento in caso di debole ventosità, e ne trasmetterà i certificati a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Maglie e al Comune di Corigliano d'Otranto;

- 6) i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
- 7) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- 8) la società comunicherà ad ARPA e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;
- 9) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
- 10) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- 11) la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
- 12) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D. Lgs. n° 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

PROCEDURE SEMPLIFICATE

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, al nr. 178 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati, così come riportati nell' Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia 07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo	
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	
Codici CER 2002	[170302] [200301]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]
	R5 - R13	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	c) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;	

	d) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità annua richiesta	3.000 t/a	Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4)	3.000 t/a

con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - 2) ai fini del rispetto dei limiti di cui al nr. 7, punto z.b dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06, il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti ad operazione di recupero R5 dovrà essere inferiore a 10 t/g;
 - 3) la massima capacità annua di recupero dell'impianto non eccederà la quantità di 3.000 tonnellate (Mg);
 - 4) le materie prime ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche del D.M. 05.02.1998. Il Proponente è tenuto ad eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle stesse;
 - 5) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
 - 6) la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
 - 7) la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
 - 8) la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D. M. A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta a questo Servizio. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha **durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato dal SUAP** e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 - per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
 - la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A.U.A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, é consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

- questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
- trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Corigliano d'Otranto che provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;
- il SUAP competente procederà, prima del rilascio dell'A.U.A., alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- Demandare al SUAP di Corigliano d'Otranto (ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it) la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
 - Mov. Edil. Strade S.n.c. movedil@cgn.legalmail.it
 - Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ambiente@cert.provincia.le.it;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
 - Servizio Igiene Pubblica ASL Lecce sud sispsud@cert.provincia.le.it
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
 - Polizia Provinciale poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (sle41034@pec.carabinieri.it);
 - Regione Puglia Ufficio Rifiuti;
- L'ARPA Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni dell'impianto e sulle acque reflue depurate;
- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
- Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Allegati:

planimetria generale impianto TAV. 2

planimetrie sistema di trattamento e dispersione delle acque meteoriche TAV. 3 e TAV. 4

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

(Ing. Rocco Merico)

